

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- | | |
|------------------------------------|--|
| - Dott. Giuseppe Marziale | Presidente |
| - Dott.ssa Claudia Rossi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Prof. Avv. Saverio Ruperto | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario per le controversie in
cui sia parte un consumatore |
| - Dott.ssa Daniela Primicerio | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 16 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con lettere del 4.7.2007 e del 19.9.2007 l'odierno ricorrente ha inoltrato reclamo all'intermediario (con il quale intrattiene un rapporto di conto corrente cointestato insieme con il proprio figlio), in relazione all'avvenuto pagamento di un assegno dell'importo di € 1.350, intestato m/m, che non risultava emesso dal ricorrente, ma da altro soggetto che lo aveva indebitamente utilizzato.

Assumeva il reclamante che non vi era stata da parte della banca alcuna verifica circa l'identità del presentatore, il quale aveva apposto sul titolo la propria firma, senza neppure preoccuparsi di falsificare quella del ricorrente, sul conto del quale l'assegno era stato tratto. Chiedeva pertanto che la banca si facesse carico della restituzione in suo favore della somma che gli era stata illegittimamente sottratta.

La banca riscontrava il reclamo con due lettere datate rispettivamente 25.7.2007 e 8.10.2007, nelle quali respingeva ogni addebito di responsabilità a suo carico, in quanto l'assegno non risultava essere stato portato all'incasso dalla persona indicata dal ricorrente ma da altro soggetto, al quale l'assegno era stato girato, che era stato regolarmente identificato dalla banca.

Non soddisfatto delle risposte della banca, il cliente ha proposto ricorso a questo Arbitro, per chiedere l'accertamento del comportamento negligente della banca ed il rimborso a suo favore dell'importo dell'assegno. Nel ricorso espone che:



1. nel mese di marzo 2007 gli veniva sottratto un intero carnet di assegni da parte di una persona successivamente identificata;
2. non si era accorto della sottrazione del libretto sino al successivo 28 aprile quando il cointestatario del conto veniva contattato dall'intermediario per un assegno dell'importo di € 6.159, che recava una firma non riferibile al correntista, successivamente bloccato;
3. da successive verifiche effettuate sull'estratto conto rilasciato dalla banca emergeva che altri otto assegni erano già stati presentati all'incasso presso altre banche e pagati dalla banca trattaria nel mese di aprile per un totale di circa € 5.300;
4. aveva sporto denuncia per lo smarrimento/sottrazione del carnet di assegni in data 29.04.2007;
5. venuto in possesso della copia degli assegni, aveva potuto constatare che erano stati emessi tutti dalla stessa persona, che firmava peraltro con la propria sigla; questa persona era stata poi individuata, a seguito di accertamenti presso gli esercizi commerciali a favore dei quali erano stati emessi gli assegni;
6. in data 7.06.2007 aveva sporto denuncia/querela contro tale persona;
7. la persona in questione, già pregiudicato per reati contro il patrimonio, era suo vicino di casa;
8. l'assegno per il quale è causa era stato incassato e negoziato da soggetto non legittimato, il quale lo aveva intestato "m/m", senza che fosse effettuato alcun controllo da parte della banca negoziatrice.

L'intermediario controdeduceva eccependo in primo luogo non essere mai intercorso alcun rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari con il ricorrente.

Inoltre, l'intermediario osservava:

- di essere stato coinvolto nella vicenda descritta dal ricorrente solo in quanto banca negoziatrice di uno degli assegni sottratti al medesimo;
- che in tale posizione non ha potuto effettuare alcuna verifica sulla firma di traenza;
- che all'atto della negoziazione dell'assegno, a mezzo di procedura di Check Truncation, lo stesso "è risultato privo di evidenze ostative, blocchi o diffide";
- che peraltro la banca trattaria non ha nemmeno richiesto la disponibilità materiale del titolo al fine di verificarne la firma di traenza (e di prima girata);
- che il ricorrente era stato probabilmente fuorviato dalla copia del titolo fornitagli [dalla banca trattaria] previo oscuramento della girata successiva alla prima;
- che il tentativo di recupero del controvalore del titolo presso il proprio cliente, esperito nell'interesse del ricorrente, non ha avuto esito positivo;
- che il ricorso andava comunque respinto perché inaccoglibile.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che il ricorso non sia ricevibile.

Osserva infatti che il ricorso stesso è stato proposto dopo 2 anni e 3 mesi dall'ultimo reclamo all'intermediario, risalente al 19.9.2007.

Ora, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Deliberazione CICR del 29 luglio 2008 sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'art. 128-bis del d. lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni, *"il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di cui all'art. 4, comma 3, può presentare il ricorso, direttamente o attraverso la propria associazione di categoria, dandone*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

tempestiva comunicazione all'intermediario, purché non siano trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo".

Deve ritenersi che il termine massimo di dodici mesi (decorrente dalla data di presentazione del reclamo all'intermediario), previsto dalla disposizione appena citata, sia prescritto a pena d'irricevibilità del ricorso a questo Arbitro: il regolatore ha voluto evidentemente negare accesso a ricorsi proposti da soggetti che, avendo lasciato trascorrere un significativo lasso di tempo dalla presentazione delle proprie doglianze all'intermediario, hanno con ciò dimostrato di non avere un reale e sostanziale interesse a coltivare le proprie rivendicazioni nei confronti dell'intermediario.

P.Q.M.

Il Collegio, con decisione assunta all'unanimità, dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE